In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 41438/2026
Roma, lì, 25/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ANTONELLA DI STASI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1518/2026
ALESSIO SCARCELLA	- Relatore -	UP - 27/10/2026
SILVIA BADAS		R.G.N. 14529/2026
MARIA SABINA CALABRETTA		
MARIA BEATRICE MAGRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso la sentenza del 18/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone che, riportandosi alla requisitoria scritta già in atti depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv. [redacted] che ha chiesto la conferma della sentenza di secondo grado e la liquidazione delle spese in favore dell'Erario, depositando in udienza conclusioni scritte e nota spese;
uditi, per il ricorrente, l'Avv. [redacted] che ha chiesto che il ricorso venga accolto con una decisione di annullamento della sentenza impugnata, nonché l'Avv. [redacted], che ha chiesto a questa Corte di annullare la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. Sassari del 18 luglio 2025, in riforma della sentenza del GUP del tribunale di Sassari del 28 giugno 2023, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, e tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

richiesto, veniva dichiarato, per quanto qui di interesse, [redacted] colpevole del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza, all'epoca del fatto non ancora diciottenne, commesso secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nel capo di imputazione sub a), condannando il medesimo imputato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre che alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, riconoscendo alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000 euro.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, articolando cinque motivi, di seguiti enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione agli artt. 192, 196, 220, 227 cod. proc. pen.

In sintesi, il primo motivo di ricorso si concentra sul tema della capacità a testimoniare delle persone offese e sul ruolo della perizia neuropsichiatrica disposta nel giudizio abbreviato. La difesa sottolinea come l'intero impianto della sentenza di primo grado si fondasse sulla corretta valorizzazione di tale accertamento tecnico, il quale aveva evidenziato specifiche criticità nella fase di rievocazione e narrazione dei fatti da parte della persona offesa. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe radicalmente alterato il contenuto della perizia, operando una selezione arbitraria dei suoi esiti. In particolare, la Corte avrebbe recepito solo la parte nella quale si escludevano *deficit* cognitivi o percettivi, ma avrebbe completamente ignorato le valutazioni relative al funzionamento della memoria, alla rielaborazione dei ricordi e alla possibile tendenza alla rinarrazione. Tale operazione viene letta come un vero e proprio travisamento della prova, atteso che il giudice di secondo grado avrebbe sostanzialmente sostituito al giudizio del perito una propria autonoma valutazione, senza disporre alcuna rinnovazione dell'accertamento tecnico.

La censura si sviluppa anche sotto il profilo della violazione di legge, poiché secondo la difesa la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato le norme che disciplinano la perizia e la capacità a testimoniare. Viene in particolare contestato il richiamo all'art. 194 cod. proc. pen., norma che stabilisce i limiti della prova testimoniale, ma che – secondo il ricorrente – sarebbe del tutto inconferente rispetto alla prova peritale. La Corte, infatti, avrebbe qualificato come illegittime le valutazioni del perito riguardanti gli aspetti psicologici della persona offesa,

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

ritenendole indebite incursioni nella sfera della personalità. La difesa sostiene invece che tali indagini rientrano pienamente nell'ambito dell'art. 196 cod. proc. pen., che consente di accertare la idoneità fisica e mentale del testimone, includendo necessariamente anche le modalità di funzionamento dei processi cognitivi e di memoria. La decisione della Corte, dunque, si fonderebbe su una confusione tra il regime giuridico della testimonianza e quello della perizia, con conseguente errata esclusione di elementi decisivi.

Il motivo sviluppa poi un ulteriore profilo, evidenziando come la Corte d'appello abbia definito le valutazioni peritali in termini di possibile "vittimizzazione secondaria", trasformando un giudizio tecnico in una considerazione di carattere etico o metagiuridico. Anche sotto questo aspetto, secondo il ricorrente, la motivazione risulterebbe manifestamente illogica, poiché misconosce la natura scientifica dell'indagine compiuta dal perito e ne disconosce la funzione di ausilio al giudice nella valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 194 e 196 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di mancanza, contradditorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza e ancora sulla capacità di testimoniare.

In sintesi, nel secondo motivo, che si ricollega strettamente al precedente ma ne sviluppa autonomamente il presupposto giuridico, la difesa insiste sull'errore asseritamente commesso dalla Corte nell'avere confuso i limiti della prova testimoniale con quelli della prova peritale. Il ricorrente rileva come l'art. 194 cod. proc. pen. vieti al testimone di formulare giudizi sulla personalità, sulle abitudini o sulla moralità del soggetto, ma tale divieto non possa essere esteso alla perizia, la quale – al contrario – deve necessariamente analizzare anche aspetti della struttura psichica, qualora essi siano rilevanti per rispondere al quesito del giudice. Escludendo tali valutazioni, la Corte avrebbe di fatto mutilato il contenuto della perizia, svuotandola della sua funzione probatoria e fondando la decisione su una ricostruzione scientificamente impoverita e giuridicamente scorretta.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari - all'udienza del 19.11.2024 con cui è stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria in appello.

In sintesi, il terzo motivo del ricorso affronta la questione della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. La difesa osserva che la Corte, pur mostrando di essere consapevole dei rischi connessi alla reiterazione dell'esame

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

della persona offesa – in termini di possibile vittimizzazione secondaria – ha comunque disposto la rinnovazione, procedendo alla nuova escussione delle testimoni a distanza di molti anni dai fatti. Tale scelta viene censurata non tanto in sé, quanto per la totale assenza di motivazione circa la sua necessità. Secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe indicato le ragioni di "assoluta indispensabilità" richieste dall'art. 603 cod. proc. pen., limitandosi a disporre un atto istruttorio che, nel caso concreto, non era necessario ai fini della decisione, essendo già disponibile un quadro probatorio completo, integrato dall'incidente probatorio e dalla perizia. Ne deriverebbe un vizio della ordinanza per mancanza di motivazione e, conseguentemente, una violazione della norma processuale che disciplina la rinnovazione in appello.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 192 comma 1, 194 e 196 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza sull'attendibilità delle plurime dichiarazioni delle testimoni denuncianti su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità di [redacted].

In sintesi, il quarto motivo rappresenta il nucleo più ampio e articolato del ricorso, ed è dedicato alla contestazione della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [redacted] In questa parte, la difesa sviluppa una critica serrata alla motivazione della Corte d'appello, sostenendo che essa si risolva in un giudizio sostanzialmente apodittico, privo di un reale confronto con le emergenze processuali. Il ricorrente evidenzia innanzitutto come la Corte abbia riconosciuto l'esistenza di numerose contraddizioni tra le diverse versioni della persona offesa, ma abbia poi ritenuto tali discrasie irrilevanti o addirittura indicative di genuinità. Tale impostazione viene ritenuta logicamente contraddittoria, poiché sovverte i criteri di valutazione della prova elaborati dalla giurisprudenza, secondo i quali la stabilità e la coerenza del narrato costituiscono elementi essenziali ai fini della attendibilità.

La difesa insiste inoltre sul fatto che la Corte avrebbe completamente svalutato l'incidenza dello stato psico-fisico della persona offesa al momento dei fatti. L'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, lungi dall'essere un elemento neutro, avrebbe dovuto indurre il giudice a una verifica più rigorosa della attendibilità del racconto, poiché tali condizioni influiscono non solo sulla capacità di percezione, ma anche sulla formazione e sulla rievocazione del ricordo. Al contrario, la Corte d'appello avrebbe utilizzato tale elemento per giustificare le incongruenze, senza interrogarsi sulla compromissione complessiva della qualità della prova.

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

Un ulteriore profilo di censura riguarda il mancato confronto con i dati oggettivi, in particolare con i tabulati telefonici. Il ricorrente evidenzia che da tali dati emergevano numerosi contatti tra la persona offesa e l'imputato nei giorni immediatamente successivi ai fatti, circostanza che appare incompatibile con la prospettazione accusatoria. La Corte, tuttavia, avrebbe completamente omesso di confrontarsi con tale elemento, incorrendo in un vizio di omissione della motivazione.

La difesa denuncia anche un travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergerebbero affermazioni di innocenza da parte degli imputati, mentre la Corte ne avrebbe fornito una lettura difforme, attribuendo alle conversazioni un significato non coerente con il loro contenuto letterale. Infine, il ricorso evidenzia la totale omissione della valutazione delle condizioni fisiche dell'imputato, documentate agli atti e tali, secondo la difesa, da rendere inverosimile la dinamica della violenza così come descritta. Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata sarebbe affetta da un grave vizio motivazionale, avendo ignorato un elemento potenzialmente decisivo.

2.5. Deduce, infine, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 69 e 62 bis cod. pen., circa la determinazione della pena irrogata con la sentenza oggetto della presente impugnazione in riferimento alla mancata determinazione della prevalenza delle attenuanti generiche *ex* art. 62 bis cod. pen. sull'aggravante contestata *ex* art. 61 n.11 cod. pen. ed il correlato vizio di mancanza e/o insufficienza della motivazione in merito alla valutazione di equivalenza tra le circostanze.

In sintesi, dopo aver criticato, nei primi quattro motivi, la valutazione della prova sotto il profilo logico e giuridico, la difesa conclude il proprio impianto impugnatorio affrontando anche il tema del trattamento sanzionatorio, che costituisce l'oggetto del quinto motivo.

Per comprendere appieno tale ultimo profilo, è necessario collocarlo nel contesto complessivo del ricorso. La difesa, infatti, muove dalla convinzione che la responsabilità penale dell'imputato non sia stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio e che l'intera decisione d'appello sia viziata da gravi errori nella valutazione del materiale probatorio. Tuttavia, anche nell'ipotesi – prospettata in via subordinata e non principale – in cui la Corte non ritenesse fondati i motivi concernenti la responsabilità, il ricorso censura comunque il trattamento sanzionatorio applicato, ritenendolo affetto da autonomi vizi di legge e di motivazione.

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

In tale prospettiva, il quinto motivo si pone come una critica specifica alla determinazione della pena irrogata, denunciando sia la violazione delle norme che disciplinano la commisurazione della sanzione, sia l'insufficienza e illogicità del percorso motivazionale sul punto.

La difesa assume, anzitutto, che la Corte d'appello abbia individuato la pena senza un effettivo e puntuale riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., che impongono al giudice di tener conto, tra l'altro, della gravità del fatto, della intensità del dolo, della personalità dell'imputato e della sua condotta antecedente e susseguente al reato. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non conterrebbe una reale analisi di tali parametri, ma si limiterebbe a giustificare la pena in termini generici, senza un collegamento concreto con le peculiarità del caso.

In particolare, viene evidenziato come la Corte non abbia adeguatamente considerato elementi favorevoli all'imputato, che avrebbero potuto incidere in senso mitigatore sulla pena. Tra questi, la difesa richiama, in continuità con le precedenti censure, le condizioni personali e fisiche del [redacted] nonché l'assenza di elementi oggettivi di particolare gravità nella condotta, come emergenti dal quadro probatorio complessivo. L'omessa o insufficiente valutazione di tali aspetti determinerebbe, secondo il ricorrente, una violazione dell'art. 133 cod. pen., oltre che un vizio di motivazione.

Il ricorso censura, inoltre, il modo in cui la Corte ha operato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti generiche. In proposito, viene dedotto che, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche, la Corte le avrebbe ritenute equivalenti alle aggravanti senza fornire una motivazione adeguata e specifica, limitandosi a formule di stile o a richiami generici alla gravità del reato. La difesa sottolinea come, secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di comparazione tra circostanze richieda una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali gli elementi favorevoli non siano stati ritenuti prevalenti o, comunque, meritevoli di maggiore considerazione.

Un ulteriore profilo riguarda la mancata individualizzazione della pena in concreto. Il ricorrente evidenzia che la Corte avrebbe determinato la sanzione senza spiegare perché, in presenza di un quadro probatorio controverso e già ritenuto insufficiente dal giudice di primo grado, si dovesse pervenire a una pena di significativa entità, senza graduarla in relazione alle specificità del fatto accertato. In questo senso, la motivazione sarebbe carente, poiché non consentirebbe di comprendere il percorso logico attraverso cui il giudice è pervenuto alla quantificazione della pena.

In definitiva, il quinto motivo di ricorso si fonda sulla considerazione che la determinazione della pena costituisce un momento essenziale della decisione, che

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

deve essere sorretto da una motivazione effettiva e non meramente apparente. La difesa sostiene che, nel caso di specie, la Corte d'appello abbia omesso tale approfondimento, incorrendo in una violazione delle norme sulla commisurazione della pena e in un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.

3. È pervenuta in data 1° ottobre 2026 la requisitoria scritta del Procuratore Generale in sede con cui si insta per l'inammissibilità del ricorso, richiesta reiterata in sede di discussione orale.

Il Procuratore generale ritiene manifestamente infondate le censure relative alla capacità testimoniale. Richiama Sez. 3, n. 24365 del 14 marzo 2023, Rv. 284670-02, secondo cui l'idoneità a testimoniare implica capacità di comprendere le domande, fornire risposte pertinenti, conservare memoria dei fatti e riferirli consapevolmente; non ogni contraddizione del dichiarante impone, pertanto, un accertamento tecnico sulla capacità testimoniale. Secondo la requisitoria, la Corte territoriale avrebbe correttamente applicato tale principio, avendo considerato gli accertamenti medici che escludevano deficit sensoriali e cognitivi incidenti sulla percezione e avendo motivatamente valutato anche gli aspetti relativi alla successiva elaborazione narrativa. Il P.G. ribadisce inoltre la distinzione tra capacità a testimoniare e attendibilità: alla perizia può essere demandato l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, mentre la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni appartiene esclusivamente al giudice. Richiama, sul punto, Sez. 3, n. 47033 del 18 settembre 2015, Rv. 265528, e Sez. 4, n. 44644 del 18 ottobre 2011, Rv. 251662. La valutazione della capacità testimoniale viene, infine, qualificata come questione di fatto non sindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.

Sul punto oggetto del terzo motivo, la requisitoria assume una posizione molto netta: ritiene legittima la rinnovazione disposta dalla Corte d'appello a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero e afferma che essa non avrebbe potuto essere omessa per il solo rischio di vittimizzazione secondaria della persona offesa. Il P.G., dunque, respinge la tesi del ricorso secondo cui le esigenze di tutela della vittima avrebbero dovuto condurre a non reiterarne l'esame. Il P.G. considera poi inammissibili le doglianze concernenti la credibilità delle persone offese perché, nella sostanza, esse tenderebbero a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie. Richiama Sez. 5, n. 26455 del 9 giugno 2022, Rv. 283370-01, sottolineando che il travisamento della prova sindacabile in cassazione riguarda la distorsione obiettiva del dato probatorio, il suo «significante», e non consente una nuova interpretazione del relativo «significato». Secondo la

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

requisitoria, la Corte d'appello avrebbe ampiamente motivato sulla credibilità intrinseca della persona offesa e correttamente considerato le sue dichiarazioni idonee, una volta superato positivamente il vaglio di credibilità, a sostenere l'affermazione di responsabilità.

Anche l'ultimo motivo è ritenuto inammissibile. Il P.G. osserva che la concessione delle attenuanti e il relativo giudizio di bilanciamento sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione quando adeguatamente motivato anche mediante il riferimento ad alcuni soltanto dei parametri dell'art. 133 cod. pen. Viene richiamata, tra le altre, Sez. 5, n. 33114 dell'8 ottobre 2020, Rv. 279838-02. Analogo principio viene affermato quanto alla determinazione della pena: soprattutto quando essa si collochi in prossimità del minimo o comunque al di sotto della media edittale, non è richiesta una motivazione particolarmente diffusa. Sono richiamate Sez. 4, n. 21294 del 20 marzo 2013, Rv. 256197; Sez. 2, n. 28852 dell'8 maggio 2013, Rv. 256464; Sez. 5, n. 11329 del 9 dicembre 2019, Rv. 278788; Sez. 3, n. 38251 del 16 giugno 2016, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 5 novembre 2015, Rv. 265283. Nel caso concreto, il P.G. sottolinea che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo e ampiamente inferiore al medio edittale e che la Corte territoriale ha comunque valorizzato la gravità dei fatti. Quanto al risarcimento del danno, il mancato riconoscimento della relativa attenuante è ritenuto adeguatamente motivato in ragione dell'insufficienza della somma versata.

4. In data 13 maggio 2026, è pervenuta istanza di trattazione orale sottoscritta dall'Avv. [redacted], istanza accolta con provvedimento del presidente titolare di questa sezione del 18 maggio 2026. In data 5 giugno 2026, il difensore di fiducia del ricorrente ha fatto pervenire comunicazione di adesione all'astensione proclamata dalle Camere Penali nelle giornate dell'8, 9, 10, 11 e 12 giugno 2026 (Delibera del 22 maggio 2026), istanza accolta all'udienza dell'11 giugno 2026, con rinvio all'udienza del 23 settembre 2026, udienza nuovamente rinviata, per identico motivo, all'udienza finale di discussione del 27 ottobre 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, accolta dal presidente titolare di questa sezione, è inammissibile.

2. Al fine di una migliore intelligibilità dell'impugnazione - non solo in ragione dell'esito difforme del giudizio di appello rispetto a quello di primo grado,

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

ma anche in considerazione delle plurime censure di vizio motivazione dedotte -, è utile una ricognizione della vicenda processuale.

2.1. La sentenza del GUP prende in considerazione, per quanto qui rileva, l'imputazione elevata nei confronti di [redacted] per il delitto di violenza sessuale ai danni della minore all'epoca dei fatti, [redacted].

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, dopo aver instaurato un rapporto di conoscenza con la persona offesa, l'avrebbe condotta presso la propria abitazione e, approfittando dello stato di alterazione psico-fisica della stessa (dovuto ad assunzione di alcol e sostanze stupefacenti), l'avrebbe costretta a subire atti sessuali consistiti dapprima in pratiche orali e poi in un rapporto completo, nonostante la manifestazione di dissenso. L'intero impianto accusatorio, con riferimento a tale capo, risulta fondato essenzialmente sulle dichiarazioni rese dalla stessa [redacted] in diverse fasi del procedimento. Il GUP procede a una ricostruzione estremamente dettagliata del racconto della persona offesa, analizzando le sue dichiarazioni nella querela, nell'incidente probatorio e nei successivi sviluppi istruttori. Il giudice non si limita a una sintesi, ma evidenzia le differenze tra le varie versioni, mettendo in luce la non linearità del narrato. Secondo il racconto accusatorio, la persona offesa, dopo aver assunto alcol e cocaina, avrebbe iniziato a sentirsi male, sarebbe stata quindi condotta nella camera da letto dell'imputato e qui, in condizioni di ridotta capacità di autodeterminazione, sarebbe stata spogliata, trattenuta e sottoposta ad atti sessuali contro la propria volontà. Il giudice registra tuttavia come tale ricostruzione, pur mantenendo un nucleo comune, subisca variazioni rilevanti nelle diverse narrazioni. Mentre in alcune versioni emergono elementi di opposizione fisica più marcata, in altre, tali elementi risultano attenuati o incerti e vi sono oscillazioni anche sul grado di coscienza e sulla sequenza degli eventi.

Il giudice, pur non ritenendo fallace quanto denunciato, ritiene di non poter attribuire alle dichiarazioni della persona offesa un valore probatorio sufficiente, per una pluralità di ragioni tra loro convergenti.

Il primo elemento su cui si fonda la decisione riguarda le contraddizioni interne. Il GUP osserva che la narrazione della persona offesa non presenta un andamento stabile, vi sono mutamenti significativi tra una versione e l'altra e tali divergenze riguardano punti essenziali, quali le modalità della condotta, il grado di consenso/dissenso ed il comportamento della persona offesa nel corso dell'azione. Il giudice sottolinea che non si tratta di semplici imprecisioni, ma di scostamenti idonei a incidere sulla credibilità complessiva del racconto.

Un secondo profilo determinante è rappresentato dalla verifica della coerenza esterna. In particolare, i tabulati telefonici dimostrano che nei giorni immediatamente successivi ai fatti vi furono numerosi contatti tra la [redacted] e il

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

[redacted] Il GUP evidenzia come tale dato sia difficilmente conciliabile con la rappresentazione di una violenza subita nei termini prospettati oltre che incompatibile con un comportamento di immediata rottura con l'agente. Il giudice non trae automaticamente un giudizio alternativo, ma considera tali elementi come fattori di oggettiva incrinatura del racconto accusatorio. A ciò si aggiunge la valutazione del comportamento della persona offesa nei giorni successivi. Il giudice rileva l'assenza di una reazione immediata univoca, la prosecuzione dei contatti con l'imputato ed un atteggiamento complessivamente non coerente con la prospettazione accusatoria. Tali elementi vengono interpretati come circostanze che, nel caso concreto, rendono meno credibile la versione dei fatti prospettata.

La perizia assume un ruolo centrale nella decisione. Il perito accerta che la persona offesa non presenta deficit cognitivi di base, ma evidenzia criticità nella fase di rievocazione e narrazione degli eventi. Il GUP accoglie tali conclusioni, sviluppando un ragionamento particolarmente significativo, osservando come la capacità a testimoniare deve essere intesa in senso ampio. Essa include non solo la percezione, ma anche la memorizzazione e la rievocazione. Ne consegue che eventuali alterazioni nella fase di narrazione possono incidere direttamente sull'affidabilità della testimonianza. Il giudice attribuisce quindi rilievo al fatto che la persona offesa presenti una modalità di rielaborazione del vissuto suscettibile di alterarne la rappresentazione e che, dunque, il racconto possa essere influenzato da fattori interni, indipendenti dalla volontà. Questa valutazione non si traduce in un giudizio negativo sulla persona, ma costituisce una valutazione tecnica sulla qualità della prova dichiarativa.

Alla luce di quanto sopra, combinando le contraddizioni interne, le incoerenze esterne, i dati oggettivi e le risultanze peritali, il giudice perviene a ritenere che il quadro probatorio non sia univoco né idoneo a sostenere un giudizio di colpevolezza. il GUP conclude dunque che non è possibile affermare con certezza che la condotta descritta nella imputazione si sia verificata nei termini prospettati, residuando un ragionevole dubbio circa la dinamica dei fatti e la stessa configurabilità della costrizione. Pertanto, pronuncia l'assoluzione perché il fatto non sussiste, escludendo che sia raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato.

2.2. La sentenza della Corte d'appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – si caratterizza, sin dalle sue premesse, per la scelta metodologica di procedere a una completa rivisitazione del compendio probatorio, assumendo una posizione diametralmente opposta rispetto alla decisione del giudice di primo grado. Il giudizio di secondo grado, infatti, prende le mosse dall'impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia assolutoria resa all'esito di giudizio abbreviato condizionato. La Corte, consapevole dei limiti che connotano il

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

sindacato sulla prova dichiarativa in sede di riforma della sentenza assolutoria, ha ritenuto necessario attivare la procedura di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., procedendo alla nuova escussione delle persone offese. Questo dato costituisce un elemento decisivo nella struttura della decisione, poiché consente alla Corte di fondare la riforma non su una mera rivalutazione cartolare degli atti, ma su una diretta percezione del materiale dichiarativo, ritenuto centrale nel processo.

La Corte dedica un'ampia parte della motivazione alla ricostruzione del fatto storico, ripercorrendo in modo analitico le dichiarazioni rese nelle denunce, le versioni fornite nel corso dell'incidente probatorio e le ulteriori dichiarazioni rese in sede di rinnovazione. Tale operazione non si limita a una mera trascrizione dei contenuti, ma si orienta esplicitamente verso un recupero della coerenza complessiva del narrato, inteso come sequenza unitaria. L'approccio della Corte si discosta nettamente da quello adottato dal giudice di primo grado: mentre quest'ultimo aveva isolato e valorizzato le discrasie tra le varie versioni, la Corte d'appello tende a ricomporre tali divergenze in una lettura armonica, ritenendo che esse non incidano sul nucleo essenziale della vicenda.

Uno dei passaggi più rilevanti del ragionamento della Corte riguarda la valutazione della capacità a testimoniare delle persone offese. La Corte muove da un presupposto preciso, ossia che le persone offese non presentano deficit cognitivi o percettivi tali da comprometterne la capacità di rendere testimonianza. A tal fine, la Corte seleziona e valorizza una porzione della perizia neuropsichiatrica, e precisamente quella che esclude anomalie cognitive, deficit della percezione della realtà e compromissioni mnemoniche strutturali. Su tale base, la Corte afferma con decisione che le dichiarazioni rese sono astrattamente idonee a costituire prova.

Particolarmente significativa è la parte in cui la Corte affronta le doglianze difensive relative alla perizia neuropsichiatrica. La difesa aveva posto al centro della propria impostazione le criticità nella rievocazione narrativa individuate dal perito e l'incidenza delle condizioni psicologiche della persona offesa sulla attendibilità del racconto. La Corte, tuttavia, rigetta tali rilievi attraverso un triplice percorso argomentativo. In primo luogo, essa ritiene che il perito abbia travalicato il quesito, affermando che l'indagine sulla capacità a testimoniare non possa estendersi alla valutazione delle modalità di narrazione né alla ricostruzione del ruolo soggettivo della persona offesa negli eventi. Secondo la Corte, tali profili attengono alla credibilità, che è riservata esclusivamente al giudice. In secondo luogo, la Corte richiama il divieto di considerazioni sulla personalità del testimone, sostenendo che le osservazioni del perito relative a caratteristiche psicologiche e agli aspetti affettivo-relazionali, costituirebbero indebite valutazioni su elementi

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

estranei al *thema decidendum*. Infine, la Corte introduce un ulteriore argomento, qualificabile come metagiuridico, osservando che l'introduzione di tali valutazioni potrebbe determinare un effetto di "vittimizzazione secondaria"; tale rischio impone una particolare cautela nell'utilizzo di dati riguardanti la sfera personale della persona offesa. Nel loro insieme, tali argomentazioni conducono la Corte a svalutare in modo radicale la parte più critica della perizia, privando di rilievo proprio gli elementi che avevano sorretto la decisione assolutoria.

La Corte ha proceduto quindi a una nuova valutazione della prova dichiarativa, che costituisce il fulcro della decisione. In tale contesto, le dichiarazioni della persona offesa vengono ritenute: (i) genuine, in quanto non preordinate o artificiose; (ii) sofferte, in quanto accompagnate da elementi di partecipazione personale; (iii) intrinsecamente coerenti, almeno nel loro nucleo essenziale. Un passaggio centrale della motivazione consiste nella rivalutazione delle c.d. "discrasie". La Corte riconosce l'esistenza di divergenze tra le diverse versioni; tuttavia, le qualifica come fisiologiche. Le incongruenze vengono neutralizzate attraverso tre argomenti principali: 1) la fisiologia del trauma; 2) la distinzione tra dettagli e nucleo del fatto; 3) gli effetti dell'alterazione da sostanze. Quanto al primo argomento, la Corte richiama implicitamente scenari psicologici tipici del trauma, affermando che la memoria può essere frammentaria e che il ricordo può manifestarsi attraverso "flash". Quanto al secondo argomento, le contraddizioni vengono considerate marginali e non incidenti sulla struttura portante del racconto. Infine, quanto al terzo argomento, lo stato di alterazione psico-fisica viene valorizzato non per escludere l'attendibilità, ma per giustificare le lacune mnemoniche e le inesattezze narrative.

La Corte esamina anche i dati esterni valorizzati dalla difesa, quali i contatti telefonici successivi ai fatti ed il comportamento delle persone offese nei giorni seguenti. Tali elementi, lungi dal costituire fattori di smentita del narrato, vengono reinterpretati come tentativi di chiarimento o come condotte compatibili con una situazione di trauma. All'esito di tale complesso percorso, la Corte perviene a ritenere dimostrato che la persona offesa versava in uno stato di alterazione, che l'imputato ha approfittato di tale stato e, dunque, la condotta posta in essere integra gli estremi della violenza sessuale.

3. Il primo motivo, con il quale si deducono violazione degli artt. 192, 196, 220 e 227 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della capacità a testimoniare delle persone offese e delle risultanze della perizia neuropsichiatrica disposta nel giudizio di primo grado, è inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e travisamento della prova, si

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale.

3.1. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di appello avrebbe recepito soltanto la parte dell'elaborato peritale nella quale era stata esclusa la presenza, nella persona offesa, di anomalie del funzionamento cognitivo, turbe della memoria o della percezione della realtà tali da comprometterne la capacità testimoniale, omettendo invece di attribuire adeguato rilievo alle considerazioni concernenti le caratteristiche psicologiche della dichiarante e la possibile interferenza di queste ultime sulla rievocazione e narrazione del vissuto.

3.2. La sentenza impugnata, tuttavia, non ha omesso l'esame di tali risultanze, né ha rappresentato il contenuto della perizia in termini difformi da quelli risultanti dall'atto. Ne ha, piuttosto, consapevolmente circoscritto la valenza dimostrativa, distinguendo l'accertamento dell'idoneità mentale a rendere testimonianza dalla verifica dell'attendibilità della concreta narrazione e ritenendo che talune considerazioni dell'esperto eccedessero il primo ambito per investire profili riservati all'apprezzamento del giudice. Ne deriva che non ricorre un'ipotesi di travisamento della prova, ma un diverso apprezzamento della sua portata, non sindacabile in questa sede quando, come nel caso in esame, il dato probatorio sia stato correttamente individuato e il giudice ne abbia esplicitato le ragioni della valutazione.

3.3. Né è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 196 cod. proc. pen.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato anche dal Procuratore generale, l'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprendere le domande, di adeguare ad esse le risposte, di conservare sufficiente memoria dei fatti e di riferirli consapevolmente, mentre la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni appartiene al giudice e non può essere demandata al perito. È stato, in particolare, affermato che l'indagine tecnica può fornire al giudice elementi relativi al grado di maturità psichica e alla capacità del teste di recepire le informazioni, raccordarle, ricordarle ed esprimerle, ma non può estendersi alla valutazione dell'attendibilità della prova, riservata al giudice (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251662; Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, Rv. 265528; Sez. 3, n. 189 del 12/11/2020, Rv. 280824). La requisitoria del Procuratore generale richiama, inoltre, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670-02, secondo cui non ogni comportamento contraddittorio del dichiarante impone accertamenti sulla capacità di testimoniare.

La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendo distinto il piano dell'idoneità a testimoniare da quello dell'attendibilità della dichiarazione e avendo autonomamente sottoposto quest'ultima al vaglio proprio del giudice.

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

3.4. Le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente quanto all'incidenza dei disturbi diagnosticati, all'assunzione di sostanze, alle pregresse esperienze traumatiche e ai fenomeni di rielaborazione del ricordo si traducono, pertanto, nella richiesta di rivalutare il significato probatorio degli elementi già esaminati dai giudici di merito, operazione estranea al giudizio di legittimità.

Il motivo è, dunque, inammissibile.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Con esso il ricorrente censura il richiamo compiuto dalla Corte territoriale all'art. 194, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che il divieto di svolgere apprezzamenti sulla personalità, moralità e qualità personali riguarderebbe la testimonianza e non potrebbe essere esteso alla perizia, disciplinata dagli artt. 220 e seguenti cod. proc. pen.

4.1. La doglianza muove da una lettura parcellizzata della motivazione.

Il riferimento all'art. 194 cod. proc. pen. non costituisce, infatti, l'unico né il decisivo fondamento della valutazione della Corte territoriale, che ha esaminato le risultanze dell'accertamento specialistico e ha ritenuto che la persona offesa non presentasse anomalie del funzionamento cognitivo, turbe della memoria o della percezione della realtà suscettibili di infirmarne la capacità testimoniale, riservando poi a sé il distinto giudizio circa l'attendibilità delle dichiarazioni.

È dunque irrilevante, ai fini della tenuta logico-giuridica della decisione, stabilire se il richiamo all'art. 194 cod. proc. pen. fosse, in quella parte della motivazione, tecnicamente pertinente, poiché la decisione non poggia sulla mera estensione alla perizia di un divieto dettato in materia testimoniale, ma sulla distinzione, conforme ai principi sopra richiamati, tra accertamento tecnico della capacità testimoniale e giudizio sull'attendibilità del narrato.

4.2. Anche la censura concernente il richiamo alla vittimizzazione secondaria non evidenzia un vizio decisivo della motivazione.

La Corte territoriale non ha desunto dalla necessità di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria una regola probatoria destinata a sostituire quelle dettate dal codice, ma ha inserito tale considerazione nell'ambito della più ampia critica all'utilizzazione, ai fini del giudizio di credibilità, di elementi concernenti la sfera personale della vittima. La censura finisce pertanto, ancora una volta, per investire il merito della ponderazione effettuata dalla Corte territoriale anziché individuare un errore di diritto incidente sulla decisione.

Il secondo motivo è conseguentemente inammissibile.

5. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

Con esso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza con la quale la Corte di appello ha disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante nuova escussione delle persone offese, già esaminate nel corso di incidente probatorio, lamentando che il giudice dell'impugnazione non avrebbe illustrato le ragioni di «assoluta necessità» della rinnovazione e non avrebbe adeguatamente considerato il rischio di vittimizzazione secondaria derivante dalla reiterazione dell'esame.

5.1. Deve preliminarmente precisarsi che la rinnovazione in esame non è riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

È vero che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato condizionato; tuttavia, la prova alla cui assunzione era stata subordinata la richiesta di accesso al rito riguardava l'esame del teste [redacted] mentre la successiva integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. aveva ad oggetto l'accertamento peritale. Le dichiarazioni delle persone offese, delle quali la Corte territoriale ha disposto la rinnovazione, erano state invece precedentemente acquisite in sede di incidente probatorio.

Non ricorre, pertanto, rispetto a tali dichiarazioni, alcuna delle ipotesi considerate dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 34, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che limita la speciale fattispecie di rinnovazione, quanto al giudizio abbreviato, alle prove dichiarative assunte all'esito dell'integrazione probatoria disposta ai sensi degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen.

5.2. Non conduce a diversa conclusione il principio recentemente affermato da Sez. 6, n. 42942 del 17/09/2024, F, Rv. 287263 - 01.

Tale pronuncia ha affermato che, anche dopo la riforma del 2022, l'omessa indicazione nel comma 3-bis delle prove dichiarative acquisite mediante incidente probatorio non consente di desumere, di per sé, una volontà legislativa di sottrarle all'obbligo di rinnovazione quando si tratti di prova dichiarativa decisiva diversamente valutata in sede di appello del pubblico ministero contro l'assoluzione. Tale precedente attiene, tuttavia, alla diversa questione dei limiti dell'obbligo di rinnovazione funzionale *all'overturning* assolutorio e non esclude l'operatività dell'autonoma disciplina generale contenuta nel comma 3 dell'art. 603 cod. proc. pen.

Il comma 3-bis, del resto, nel regolare la speciale ipotesi dell'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento, fa espressamente salve le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3. Ne consegue che, ove la rinnovazione non trovi titolo nella specifica fattispecie delineata dal comma 3-bis,

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

resta esercitabile il potere officioso attribuito al giudice d'appello dal comma 3, subordinatamente alla valutazione di assoluta necessità della nuova istruzione.

5.3. Così correttamente ricondotta la fattispecie all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la censura non è, tuttavia, fondata.

È vero che l'esercizio del potere di rinnovazione d'ufficio presuppone una valutazione di assoluta necessità della prova. Non è invece necessario che tale valutazione trovi compiuta esplicitazione nella stessa ordinanza istruttoria. In proposito assume specifico rilievo il principio secondo cui: «Il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativa ordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza» (Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, Morra, Rv. 285736-01).

La soluzione risponde alla natura stessa dell'ordinanza istruttoria, la cui motivazione non deve essere apprezzata isolatamente dalla decisione conclusiva, potendo le ragioni che hanno determinato l'esercizio del potere di rinnovazione essere illustrate e completate nella motivazione della sentenza.

È quanto avvenuto nella fattispecie.

La Corte territoriale ha sviluppato a pag. 102 della sentenza impugnata le ragioni per le quali ha reputato necessaria la nuova audizione delle persone offese e, dunque, ha dato conto nella motivazione della decisione conclusiva del presupposto richiesto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

La censura difensiva si arresta, invece, alla dedotta carenza motivazionale dell'ordinanza istruttoria e non si confronta specificamente con le ragioni successivamente esplicitate nella sentenza. Ne discende l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente, nel contestare la legittimità dell'esercizio del potere previsto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto confrontarsi con l'intero apparato motivazionale posto a sostegno della rinnovazione e indicare le ragioni per le quali gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non fossero idonei a integrare il requisito dell'assoluta necessità.

Non è, infatti, sufficiente denunciare l'assenza di un'espressa motivazione contestuale nell'ordinanza quando questa sia stata legittimamente integrata dalla sentenza, essendo necessario sottoporre a specifica critica le ragioni effettivamente poste dal giudice a fondamento della decisione istruttoria.

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

5.4. È parimenti manifestamente infondata la censura nella parte in cui pretende di desumere dalla precedente assunzione delle dichiarazioni delle persone offese in incidente probatorio un ostacolo alla loro nuova escussione.

L'incidente probatorio assicura l'acquisizione anticipata della prova nel contraddittorio delle parti, ma non determina l'irripetibilità giuridica della fonte dichiarativa, né sottrae al giudice d'appello il potere di disporne la nuova assunzione quando ne ravvisi i presupposti normativamente previsti. In termini particolarmente pertinenti, Sez. 3, n. 10378 dell'08/01/2020, M., Rv. 278540-01, ha affermato che nel giudizio di appello non costituisce, di per sé, ostacolo alla rinnovazione della prova dichiarativa neppure la condizione di vulnerabilità del teste già esaminato nel corso di incidente probatorio, dovendo tale condizione incidere sulle cautele da adottare nell'assunzione della prova e non escluderne, ove necessaria, la rinnovazione. Nel caso deciso, riguardante proprio l'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria per reati sessuali, questa Corte ritenne legittima la ripetizione dell'esame del minore già escusso in incidente probatorio.

Il principio esclude, dunque, che la precedente formazione anticipata della prova o la condizione di vulnerabilità della fonte operino quali preclusioni assolute alla sua successiva riassunzione.

5.5. Nello stesso senso depone la disciplina dell'art. 190-bis cod. proc. pen.

La disposizione conferma, sul piano sistematico, che la precedente assunzione della prova dichiarativa non determina un divieto assoluto di nuovo esame, ma comporta una più rigorosa verifica della necessità della sua reiterazione nei casi ricadenti nel relativo ambito applicativo.

Ne consegue che anche la protezione del dichiarante vulnerabile deve essere contemperata con le esigenze dell'accertamento processuale: ciò che l'ordinamento tende a evitare è la reiterazione non necessaria dell'esame, non la sua rinnovazione quando il giudice ne abbia motivatamente ravvisato la necessità.

Nel caso concreto, peraltro, secondo quanto risulta dagli atti richiamati dalla difesa, al momento della rinnovazione le due dichiaranti non erano più minorenni. Tale circostanza non elimina, evidentemente, ogni possibile esigenza di protezione, ma concorre comunque a escludere l'automatica trasposizione alla fase di appello del regime di tutela connesso alla minore età al momento delle precedenti audizioni.

5.6. Il richiamo alla vittimizzazione secondaria non è idoneo a condurre a conclusioni diverse.

La giurisprudenza appena richiamata chiarisce, infatti, che la vulnerabilità della fonte non costituisce di per sé impedimento alla sua nuova escussione, ma impone l'adozione delle cautele necessarie a proteggerne la serenità. La

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

prospettazione difensiva tende invece impropriamente a trasformare un'esigenza incidente sulle modalità di assunzione della prova in una preclusione concernente la stessa ammissibilità della sua rinnovazione.

Né può essere trascurato che, nel caso in esame, il tema centrale dell'impugnazione del pubblico ministero riguardava proprio l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese. La scelta della Corte territoriale di procedere alla loro diretta escussione, previa valutazione della necessità dell'adempimento, non presenta pertanto alcuna intrinseca incompatibilità con le esigenze di tutela delle dichiaranti.

5.7. Resta distinta la questione concernente il perito.

Come affermato da Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 03, la dichiarazione resa oralmente dal perito costituisce prova dichiarativa e, quando risulti decisiva, deve essere rinnovata se il giudice d'appello intenda riformare la pronuncia assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento di essa.

Tale principio non interferisce, tuttavia, con la questione qui devoluta.

Il terzo motivo censura, infatti, l'avvenuta rinnovazione dell'esame delle persone offese, non l'omessa rinnovazione dell'esame del perito. Le due questioni non sono fungibili: la prima investe la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di un potere istruttorio effettivamente esercitato; la seconda avrebbe imposto di accertare se la dichiarazione resa dal perito fosse decisiva e se la riforma dell'assoluzione fosse stata fondata su un diverso apprezzamento della stessa, secondo il paradigma delineato da Pavan.

Non è pertanto consentito attribuire al motivo una censura diversa da quella effettivamente devoluta.

5.8. Il motivo deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile.

La censura difensiva, pur muovendo correttamente dalla disciplina dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e dalla necessità che il potere officioso di rinnovazione sia sorretto dalla valutazione di «assoluta necessità», non si confronta con la motivazione mediante la quale la Corte territoriale ha dato conto, nella sentenza, delle ragioni della nuova assunzione della prova, così incorrendo in un difetto di specificità. La precedente acquisizione delle dichiarazioni in incidente probatorio non costituiva, inoltre, una preclusione alla nuova escussione; né la vulnerabilità delle dichiaranti integrava un impedimento assoluto, potendo essa incidere sulle modalità protette di assunzione e dovendo essere contemperata con la necessità dell'accertamento, secondo il principio espresso da Sez. 3, n. 10378 del 08/01/2020, M, Rv. 278540 - 01.

6. Il quarto motivo, concernente la valutazione di attendibilità delle persone offese, è anch'esso inammissibile.

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

Le censure, sebbene prospettate sotto le forme della violazione degli artt. 192, 194 e 196 cod. proc. pen., del travisamento della prova e della manifesta illogicità della motivazione, si risolvono in larga parte nella contrapposizione alla ricostruzione adottata in sentenza di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

6.1. Il ricorso procede, infatti, a una dettagliata comparazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella querela, nell'incidente probatorio e nel giudizio d'appello, valorizzando le divergenze concernenti le sostanze assunte, la scansione temporale della serata, le modalità dell'accesso nella camera da letto, la rottura del telefono, la presenza degli altri soggetti e i contatti successivi ai fatti. Si tratta, tuttavia, di elementi che la Corte territoriale ha considerato, reputando che le discrasie non investissero il nucleo essenziale del narrato e spiegandole anche alla luce dello stato di alterazione della persona offesa e della frammentazione del ricordo. Ha inoltre rivalutato i dati esterni, compresi i contatti successivi, reputandoli non incompatibili con la ricostruzione accusatoria.

6.2. Va ricordato che il vizio di travisamento della prova non consente alla Corte di cassazione di procedere a una nuova interpretazione del significato del dato probatorio. Come correttamente osservato nelle conclusioni del Procuratore generale, richiamando Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01, il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento giudiziale del dato probatorio decisivo e alla sua eventuale incontrovertibile distorsione, non potendo estendersi alla rielaborazione del suo significato.

Nel caso in esame, il ricorrente non dimostra l'inesistenza di prove che la sentenza afferma esistenti, né l'omissione di un dato testuale inequivoco e decisivo; propone, piuttosto, una lettura alternativa delle dichiarazioni e degli altri elementi istruttori.

6.3. In tale quadro assume specifico rilievo la valutazione compiuta dalla Corte territoriale delle dichiarazioni rese da [redacted] non già quale mera duplicazione del narrato della [redacted] ma quale elemento dichiarativo autonomo ed esterno rispetto alla posizione del ricorrente. La [redacted] infatti, non si è limitata a riferire quanto appreso dall'amica, ma ha descritto circostanze direttamente percepite durante e immediatamente dopo il fatto: l'iniziale condizione di marcato obnubilamento della [redacted] l'episodio verificatosi nel bagno; le invocazioni di aiuto, i ripetuti dinieghi e i colpi battuti sul materasso provenienti dalla camera da letto; l'uscita del [redacted] nudo e con un profilattico usato in mano; il rinvenimento dell'amica sul letto, priva di capacità di reazione e bisognosa di essere scossa, rivestita e sorretta; nonché le immediate manifestazioni della [redacted] la quale, appena allontanatasi dall'abitazione, aveva affermato di essere stata violentata.

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

La sentenza impugnata ha attribuito a tale deposizione un valore corroborante non atomistico, ma complessivo. La dichiarazione della [redacted] riscontra dall'esterno sia il nucleo materiale del racconto della [redacted] quanto all'avvenuto rapporto sessuale e alla mancanza di consenso, sia la condizione psicofisica della stessa, sia la percezione immediata dell'abuso, anteriore a qualsiasi possibile successiva rielaborazione condivisa. La Corte d'appello ha inoltre spiegato perché la parziale non sovrapponibilità dei due racconti non ne infirmasse l'attendibilità, ma costituisse, al contrario, un argomento contrario all'ipotizzato contagio dichiarativo: la [redacted] ha riferito anche l'episodio di natura sessuale avvenuto nel bagno, che la [redacted] non ricordava, così dimostrando di attingere a una propria e distinta percezione degli accadimenti. Ha infine valorizzato la maggiore lucidità della [redacted] che non aveva assunto cocaina, la sostanziale costanza del nucleo delle sue dichiarazioni e l'assenza di concrete ragioni di astio o di interesse calunniatorio. Si tratta di una trama argomentativa non manifestamente illogica, che rafforza la tenuta della motivazione resa sull'attendibilità della persona offesa e che il ricorso non scalfisce mediante la deduzione di un travisamento decisivo, limitandosi a prospettare una diversa lettura delle medesime risultanze.

6.4. Neppure il richiamo all'obbligo di motivazione rafforzata consente di superare tali rilievi.

La Corte d'appello non si è limitata ad affermare apoditticamente una diversa valutazione delle dichiarazioni, ma ha proceduto alla loro nuova assunzione e ha illustrato le ragioni per le quali ha reputato le divergenze non decisive rispetto al nucleo essenziale della vicenda, confrontandosi altresì con le questioni concernenti la capacità testimoniale e con le risultanze peritali.

La regola della motivazione rafforzata non comporta che il giudice dell'impugnazione debba confutare singolarmente ogni argomento o elemento valorizzato dal primo giudice secondo lo schema preteso dalla parte, essendo necessario che la motivazione, considerata nel suo complesso, dia conto delle ragioni per le quali la ricostruzione assolutoria non è stata condivisa. La censura tenta, invece, di ottenere da questa Corte una terza valutazione del merito della vicenda, operazione estranea alla funzione del giudizio di legittimità.

Il quarto motivo è pertanto inammissibile.

7. È infine inammissibile il quinto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio e il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche all'aggravante contestata.

7.1. La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze appartengono alla valutazione discrezionale del giudice di merito e

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

sono insindacabili in cassazione quando sorretti da motivazione non manifestamente illogica, potendo il giudice fare riferimento anche soltanto agli elementi ritenuti prevalenti o decisivi nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La requisitoria del Procuratore generale richiama sul punto Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838-02, nonché, per la commisurazione della pena, Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; Sez. 3, n. 38251 del 16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283.

7.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha tenuto conto della gravità del fatto e ha determinato la pena base in misura prossima al minimo edittale, riducendo altresì il trattamento sanzionatorio originariamente considerato; le censure del ricorrente si risolvono pertanto nella richiesta di una diversa ponderazione degli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 69 e 133 cod. pen., non consentita in sede di legittimità. Anche il diniego della circostanza attenuante del risarcimento è stato ricondotto, nelle conclusioni del Procuratore generale, all'insufficienza dell'importo versato.

Da qui, dunque, anche l'inammissibilità dell'ultimo motivo.

8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3000,00 non ravvisandosi motivi per escludere la colpa nella sua proposizione. Segue, infine, anche la condanna al pagamento delle spese relative all'azione civile, da liquidarsi a cura del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in applicazione del principio secondo cui, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421

al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso, il 27/10/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Alessio Scarcella	Antonella Di Stasi

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Il Presidente

Antonella Di Stasi

Firmato Da: ELISABETTA ARRABITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8027a563744127 - Firmato Da: ALESSIO SCARCELLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 553c5292dc997ab2
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421